



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

MARINA MELONI
CLOTILDE PARISE
LAURA TRICOMI
ROSARIO CAIAZZO
ALBERTO PAZZI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Rel.
Consigliere

Oggetto

Espulsione;
omesso esame
della domanda di
protezione
internazionale

Ud. 02/07/2024
CC
Cron.
R.G.N.
16520/2023

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16520/2023 proposto da:

██████████ elett.te domic. presso l'avv. ██████████ dal
quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.; PREFETTURA
DI FERRARA, in persona del Prefetto p.t., elett.te domic. in Roma, alla
via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato,
dalla quale sono rappres. e difesi;

-resistenti-

avverso la sentenza del Giudice di pace di Ferrara depositata il
14.7.23;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/07/2024 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

Con sentenza del 14.7.23 il Giudice di pace di Ferrara rigettava il ricorso proposto da [REDACTED] cittadino serbo, avente ad oggetto l'annullamento del decreto d'espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ferrara, nel 2023, in quanto il ricorrente – il quale aveva fatto anche riferimento al rischio del rimpatrio connesso al possibile conflitto della Serbia con il Kosovo- non aveva dimostrato la stabilità familiare e di essere radicato in Italia, essendo stato anche condannato per vari reati in tema di prostituzione, ricettazione e furto. Il Giudice di pace rilevava altresì che: l'istante non aveva dimostrato di aver presentato la domanda di protezione internazionale (la cui pendenza sarebbe stata comunque irrilevante ai fini del ricorso in esame); nel 2020 il Questore gli aveva negato il permesso di soggiorno per mancata prova di radicamento in Italia e di attività lavorativa; il contratto di locazione prodotto, dopo la sentenza d'appello nel giudizio riguardante il permesso di soggiorno, non dimostrava la residenza dell'istante; il contratto di lavoro a tempo determinato allegato era privo di data certa e sprovvisto di buste-paga.

[REDACTED] ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, affidato a quattro motivi. L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita per il Ministero e la Prefettura, al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia degli artt. 7 e 32, c.4, dlgs n. 25/08 per non aver il Giudice di pace sospeso il procedimento a fronte della presentazione della domanda di protezione internazionale.

Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di fatto decisivo inerente alla valutazione delle prove dell'avvenuta presentazione della domanda



di protezione internazionale, depositata all'udienza del 27.6.23, notificata con pec (come allegato al ricorso e desumibile dal verbale dell'udienza del 27.6.23).

Il terzo motivo denuncia l'omesso esame dei documenti riguardanti il radicamento dell'istante in Italia.

Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 8 Cedu per non aver il giudice effettuato il bilanciamento tra i precedenti penali del ricorrente e l'interesse dello stesso alla vita familiare.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Va anzitutto rilevato che il ricorrente aveva richiesto al Giudice di pace l'annullamento del decreto d'espulsione, e la sospensione della relativa efficacia, Al riguardo, tale ricorso non fu corredato della domanda di protezione internazionale, che era stata depositata all'udienza del 27.6.2023, la cui prova di notifica con pec è stata però allegata solo al ricorso per cassazione.

Pertanto, non è corretta la decisione impugnata relativamente alla mancata prova della presentazione della domanda di protezione internazionale, che invece era stata acquisita innanzi al giudice di primo grado.

Al riguardo, occorre ribadire il principio per cui è vietata l'espulsione del cittadino straniero in pendenza del termine per proporre impugnazione contro il provvedimento di revoca della protezione internazionale della Commissione nazionale, stante l'identità della situazione rispetto a quella in cui la Commissione territoriale abbia respinto la domanda di protezione internazionale, ipotesi in cui il richiedente non ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto, suscettibile di essere impugnato (Cass., n. 33039/21).



Tale principio applicabile è certo anche al caso della pendenza della predetta domanda, in attesa di decisione, come nella fattispecie.

Anche gli altri motivi sono da accogliere, precisando che essi sono comunque connessi ai primi due, essendo relativi a questioni che rientrano nell'ambito delle valutazioni afferenti alla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente.

Il terzo motivo è fondato, in quanto il giudice di pace ha ommesso l'esame dei documenti prodotti dal ricorrente afferenti alla valutazione dei legami familiari; al riguardo, Il ricorrente afferma di convivere con la sua compagna serba e di avere una figlia, producendo contratto di lavoro a tempo indeterminato, non vagliato dal giudice il quale ha fatto riferimento ad un contratto a tempo determinato.

Il quarto motivo è parimenti fondato. Invero, in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il Giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass., n. 26173/23).

Nella specie, il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione i soli citati precedenti penali, senza l'esame complessivo della condotta dell'istante, anche considerando che tali precedenti sono risalenti nel tempo, collocandosi nel periodo 2002-2016.

Ne consegue che la valutazione di pericolosità non è stata effettuata nel rispetto dei principi suesposti, in concreto e all'attualità.



Per quanto esposto, in accoglimento dei motivi formulati, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Ferra, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Ferrara, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Il Presidente

Dott.ssa Marina Meloni

